

TI_GERICHTE 30.2015.15 vom 31. August 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2015.15

FR: TI_GERICHTE 30.2015.15 du 31 août 2015

IT: TI_GERICHTE 30.2015.15 del 31 agosto 2015

Regeste

Condono del contributo minimo. Malgrado il condono, USSI non ha versato alla Cassa il dovuto. La Cassa ha avviato, erroneamente, la procedura esecutiva, perciò le spese di incasso cagionate inutilmente vanno assunte dalla Cassa. Se non beneficiava dell'assistenza, i contributi erano dovuti dall'assicurato

Erwägungen

E. 32

cpv. 3 OAVS). Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica. Pertanto, quando la Cassa di compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge, l'assicurato debitore può domandare il condono. Questo Tribunale ha già esposto nella STCA 30.2013.46 del 27 febbraio 2014, che il condono dei contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale (N. 3068 DIN). La legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv. 2 LAVS). Il condono non vale quindi anche per il contributo che è stato ridotto (art. 11 cpv. 1 LAVS). Il condono del contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Ciò significa che il condono dei contributi minimi è una misura straordinaria e può essere concesso solo quando l'assicurato vive in grande povertà (N. 3071 DIN). La situazione insostenibile quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117; N. 3072 DIN). Il condono può essere rifiutato nel caso in cui è possibile compensare i contributi non versati con una rendita dell'AVS o dell'AI o prestazioni concesse in conformità alla Legge federale sugli assegni di famiglia nell'agricoltura. La questione dell'impegno troppo gravoso (N. 3072 DIN) deve tuttavia essere comunque esaminata, quando il contributo minimo dovuto può essere compensato con delle prestazioni (DTF 108 V pag. 49 = RCC 1983 pag. 197; N. 3073 DIN). La citata norma legale prevede inoltre che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste di condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), la quale si accolla, se sono dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo. 2.3. Contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2007 Con decisione provvisoria del 24 giugno 2008 (doc. 3) la Cassa di

compensazione ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato per l'anno 2007 quale persona senza attività lucrativa. A seguito del preavviso favorevole espresso il 1° aprile 2009 (doc. 6) dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento sulla richiesta di condono dell'assicurato per il pagamento del contributo minimo di Fr. 453,90, il 14 aprile 2009 (doc. 7) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione definitiva di fissazione dei contributi che annullava e sostituiva la precedente. Tuttavia, malgrado l'invio della relativa polizza di versamento da parte della Cassa, a causa di difficoltà presenti all'interno dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che hanno portato alla (inspiegabile) sospensione del pagamento del contributo minimo dell'assicurato per l'anno 2007 nonostante la sua domanda di condono fosse stata poi accolta dalla Cassa il 14 aprile 2009, l'USSI non ha proceduto al pagamento del contributo minimo dell'assicurato. Di conseguenza, non avendo incassato quanto di sua spettanza, il 10 settembre 2009 la Cassa di compensazione ha avviato una procedura esecutiva nei confronti del contribuente (doc. D). La procedura esecutiva ha fatto il suo corso fino a giungere all'avviso di pignoramento (esecuzione n. _____) del 17 marzo 2010 (doc. D6), con cui l'Ufficio esecuzione e fallimenti di _____ ha avvisato l'assicurato che il 17 maggio 2010 avrebbe proceduto al pignoramento per un credito di Fr. 548,80, interessi e spese compresi. Il 3 maggio 2010 (doc. D7) il debitore ha pagato via posta all'UEF la somma richiesta di Fr. 548,80. 2.4. Dall'estratto conto dei contributi personali del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 allestito l'11 maggio 2015 (doc. B) dalla Cassa di compensazione, risulta che l'ammontare totale dovuto dall'assicurato a titolo di contributi era di Fr. 453,90, a cui si sono aggiunti Fr. 20.- di tassa di diffida. Da questo documento emerge inoltre che il 12 maggio 2010 è giunto alla Cassa un pagamento di Fr. 525,15 e il 19 luglio 2013 un altro di Fr. 473,90. Questi importi rappresentano il primo, la quota riversata dal competente Ufficio esecuzione e fallimenti alla Cassa creditrice; il secondo, il contributo minimo e la tassa di diffida che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha corrisposto alla Cassa di compensazione in luogo e vece dell'assicurato a seguito della concessione del condono del contributo minimo. Stanti queste circostanze, l'amministrazione ha restituito il 13 agosto 2013 al ricorrente l'importo di Fr. 473,90 e il 13 novembre 2014 ha poi proceduto al rimborso di Fr. 113,30. Quest'ultimo ammontare corrisponde alla somma delle spese esecutive di Fr. 30.- e degli interessi di mora di Fr. 21,25 che la Cassa di compensazione ha stralciato "a fronte del preavviso USSI del 1. aprile 2009 e della propria decisione del 14 giugno 2009, precedenti quindi l'avvio della procedura esecutiva in assenza di pagamento del contributo minimo AVS." (doc. A punto 1 pag. 3). A ciò si aggiungono gli interessi remuneratori di Fr. 62,05 che giusta l'art. 41ter cpv. 2 OAVS, la Cassa ha calcolato dal 1° gennaio 2011 al 13 agosto 2013 sull'importo restituito di Fr. 473,90. Complessivamente, dunque, la Cassa di compensazione ha rimborsato al ricorrente la somma di Fr. 525,15 a titolo di contributi e accessori, oltre a interessi remuneratori di Fr. 62,05. Dal punto di vista della Cassa di compensazione, avendo ricevuto il 12 maggio 2010 il versamento di Fr. 525,15 da parte dell'UEF di _____ e il 19 luglio 2013 l'importo di Fr. 473,90 dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, essa si ritiene tacitata del contributo minimo (Fr. 453,90), della tassa di diffida (Fr. 20.-), delle spese esecutive anticipate (Fr. 30.-) e degli interessi di mora maturati (Fr. 21,25). Pertanto, a suo dire, restituendo all'assicurato gli ammontari di Fr. 473,90 e di Fr. 51,25, nulla sarebbe quindi più dovuto al ricorrente per l'anno 2007 (doc. A punto 3 pag. 4). Considerato, però, che per fare fronte al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2007 l'assicurato ha comprovato di avere versato la somma totale di Fr. 548,80 (doc. D7), rimane in discussione se egli abbia diritto

anche al rimborso, da parte della Cassa resistente, della differenza di Fr. 23,65 (Fr. 548,80 – Fr. 525,15). 2.5. In virtù dell'art. 68 cpv. 1 LEF, 1 e spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. Giusta l'art. 68 cpv. 2 LEF, il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione. Quanto alle spese di incasso, l'art. 19 cpv. 1 OTLEF stabilisce la tassa per l'incasso di un pagamento e il versamento dell'importo al creditore ed è calcolata secondo la somma versata in virtù della tabella ivi indicata. L'art. 19 cpv. 2 OTLEF dispone che le spese per il versamento al creditore di somme incassate per lui sono a suo carico. In merito all'esecuzione del pignoramento, l'art. 20 cpv. 1 OTLEF prevede che la tassa per l'esecuzione del pignoramento, compresa la stesura dell'atto di pignoramento, è calcolata secondo l'ammontare del credito come indicato nella tabella ivi prodotta. Nell'evenienza concreta, la differenza fra l'importo che il ricorrente ha pagato all'Ufficio esecuzione e fallimenti di _____ e quanto da quest'ultimo riversato alla Cassa di compensazione a tacitazione del suo credito ammonta, come visto, a Fr. 23,65. Il TCA rileva che l'amministrazione non era però al corrente dell'esistenza di queste spese esecutive, dato che il 12 maggio 2010 si è vista accreditare dall'UEF soltanto il contributo minimo, le spese esecutive anticipate, la tassa di diffida e gli interessi di mora conteggiati. La discrepanza fra quanto versato complessivamente dal debitore e quanto ricevuto dal creditore è emersa soltanto alla luce del giustificativo dell'avvenuto pagamento di Fr. 548,80 all'Ufficio esecuzione e fallimenti, prodotto dal ricorrente (doc. D7). L'importo di Fr. 23,65, avente natura di spese esecutive in generale, ma più specificatamente si tratta di spese di incasso ai sensi degli artt. 19 e 20 OTLEF che sono state trattenute dal competente Ufficio esecuzione e fallimenti per le sue pertinenze derivanti dalla procedura esecutiva avviata nei confronti del ricorrente risoltasi con un pagamento diretto nelle sue mani, sono spese esecutive proprie del debitore (art. 68 LEF), che di principio rimangono quindi a suo carico. Ciò nonostante, nel caso in esame il TCA evidenzia che è vero che il ricorrente non aveva tempestivamente dato seguito al pagamento del contributo minimo AVS/AI/IPG, ma avviando comunque una procedura esecutiva nei suoi confronti la Cassa CO 1 non ha valutato attentamente le circostanze concrete. In effetti, l'amministrazione non ha tenuto conto che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento aveva già dato il proprio preavviso favorevole a concedere il condono dell'importo di Fr. 453,90 dovuto dall'assicurato – prova ne è che la Cassa stessa ha inviato all'USSI una polizza di versamento per procedere con il pagamento di questa somma (doc. D), senza però ottenere quanto richiesto. Questa circostanza ha comportato l'avvio di una evitabile procedura esecutiva che ha generato inutili spese di incasso per Fr. 23,65, addebitate all'assicurato e da quest'ultimo regolarmente corrisposte, che vanno qui riconosciute al ricorrente che le ha sopportate. La Cassa di compensazione deve quindi rimborsare tale somma al ricorrente. 2.6. Contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2009 Nel corso del 2009 la Cassa di compensazione ha inviato all'assicurato le polizze per il pagamento degli acconti dei contributi personali dovuti per quell'anno. L'acconto di Fr. 117,45 per il 1° trimestre 2009 inviato il 5 marzo 2009 (doc. D12) all'interessato è stato da questi girato all'USSI, affinché questo Ufficio procedesse al pagamento. Medesima sorte hanno subito le fatture inviate all'assicurato dalla Cassa il 10 giugno 2009 (doc. D13) per il 2° trimestre 2009 rispettivamente il 4 settembre 2009 (doc. D16) per il 3° trimestre 2009. A ciò si aggiunge una diffida di pagamento di Fr. 137,45 ricevuta dall'interessato il 16 giugno 2009 portante sull'acconto per il 1° trimestre 2009 (doc. D14), comprensiva della tassa di diffida di Fr. 20.- essendo scaduto infruttuoso il termine per il versamento. Anche questa polizza è stata trasmessa dal debitore all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per

il relativo pagamento. Dal riassunto dei fatti allestito dalla Cassa di compensazione (doc. D) emerge che il 22 giugno 2009 l'amministrazione ha chiesto all'USSI la conferma del pagamento del contributo minimo, ma non beneficiando in quel momento di prestazioni assistenziali all'assicurato non è stato concesso il condono del contributo. Non ricevendo l'importo richiesto, la Cassa di compensazione ha pertanto escusso il debitore con due distinti precetti esecutivi portanti sul 1° e sul 2° trimestre 2009 rispettivamente sul 3° trimestre 2009. Le procedure esecutive promosse nei confronti dell'assicurato sono sfociate in due avvisi di pignoramento emessi il 17 marzo 2010 per altrettanti pignoramenti previsti il 17 maggio 2010 al domicilio del debitore. Onde evitare di giungere a ciò, i crediti di Fr. 195,60 (doc. D17) e di Fr. 197,05 (doc. D18), interessi e spese compresi, sono stati saldati dall'assicurato il 3 maggio 2010 con pagamento postale a favore dell'UEF di _____.

Inoltre, quello stesso giorno (doc. D19) l'interessato, dopo il pagamento dell'acconto di Fr. 117,45 accreditato il 19 aprile 2010 sul conto della Cassa di compensazione (doc. C), le ha versato la somma richiesta di Fr. 53,25 (Fr. 20.- [diffida] + Fr. 30.- [spese esecutive] + Fr. 3,25 [interessi di mora]) relativa al periodo 1° luglio-30 settembre 2009 (3° trimestre). L'estratto conto dell'anno 2009 allestito l'11 maggio 2015 (doc. C) dalla Cassa di compensazione riporta un contributo minimo di Fr. 469,90, a cui sono stati aggiunti Fr. 14,55 di interessi di mora e Fr. 90.- di spese esecutive, mentre sono stati dedotti 10 cts di spese amministrative, per un totale dovuto di Fr. 574,45. Risulta, poi, al capitolo pagamenti, che il 12 gennaio 2010 sono stati accreditati sul conto della Cassa Fr. 117,45, così pure il 19 aprile 2010. Inoltre, il 5 maggio 2010 sono pervenuti alla Cassa Fr. 53,25 e il successivo 12 maggio 2010 è giunto l'importo di Fr. 346,30. Infine, l'11 luglio 2014 l'amministrazione ha incassato ulteriormente l'ammontare di Fr. 469,90. Alla voce restituzioni si ha un'uscita di Fr. 529,90 avvenuta il 15 luglio 2014 e un'altra uscita di Fr. 93,85 al 13 novembre 2014, quest'ultima riaccreditata però a titolo di interessi remuneratori. In sostanza, l'amministrazione ha ricevuto dall'assicurato (via UEF) la somma di Fr. 634,45, mentre dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, stante l'accoglimento della domanda di condono formulata il 25 luglio 2013 ed esaminata dalla Cassa nel corso del 2014 a seguito della STCA 30.2013.46 del 27 febbraio 2014 (cfr. consid. 2.5), ha incassato Fr. 469,90. Per questo motivo, non appena ha ricevuto dall'USSI il versamento del contributo minimo AVS/AI/IPG, la Cassa di compensazione ha restituito all'assicurato la somma di Fr. 529,90, corrispondente al contributo minimo di Fr. 469,90 e alle spese di diffida di Fr. 60.- (Fr. 20.- x 3). La Cassa di compensazione ritiene dunque di non dovere più rimborsare alcunché all'assicurato per i contributi per l'anno 2009 (doc. A consid. 4 pag. 6). Da parte sua, invece, l'insorgente fa presente di avere complessivamente sostenuto una spesa di Fr. 680,80 (Fr. 117,45 + Fr. 117,45 + Fr. 53,25 + Fr. 195,60 + Fr. 197,05) per i contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2009, perciò ora pretende la restituzione della differenza di Fr. 150,90 (Fr. 680,80 – Fr. 529,90).

2.7. D'avviso di questo Tribunale, la tesi dell'assicurato sulla restituzione delle spese (esecutive) poste a suo carico non può essere seguita. L'interessato dimentica, infatti, che è a causa del mancato pagamento dei primi tre acconti trimestrali di Fr. 117,45 l'uno che la Cassa di compensazione ha avviato nei suoi confronti, dopo averlo diffidato con l'aggiunta della tassa di diffida di Fr. 20.- addebitatagli per ogni richiesta d'acconto trimestrale (doc. D14), tre esecuzioni che hanno comportato l'anticipo da parte del creditore di Fr. 90.- (Fr. 30.- x 3) quali spese esecutive e il computo di Fr. 14,55 quali interessi di ritardo. A ciò si sono aggiunte le spese di incasso conformemente all'OTLEF. La Cassa di compensazione ha dunque avviato queste procedure di incasso degli acconti dei contributi AVS/AI/IPG dopo avere accertato il 22 giugno 2009 (doc. D)

presso l'USSI che l'assicurato (ancora) non beneficiava di prestazioni assistenziali (tale diritto è stato riconosciuto con effetto al 1° dicembre 2009). In seguito, conformemente alla sentenza 30.2013.46 del 27 febbraio 2014 di questo TCA che ha accertato come la domanda scritta formale di condono sia stata inoltrata dall'assicurato il 25 luglio 2013 – cfr. consid. 2.5: “ Al riguardo, questo Tribunale ribadisce che, in realtà, l'assicurato aveva formulato questa stessa domanda per iscritto addirittura già il 19 gennaio 2012 (doc. 66), come pure anche il 10 gennaio 2013 (doc. 58) ed il 26 marzo 2013 (doc. 54). ” - , il 12 maggio 2014 la Cassa ha ottenuto dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il preavviso favorevole per condonargli il contributo minimo per l'anno 2009. Di conseguenza, l'11 luglio 2014 il garante ha versato alla Cassa creditrice l'importo richiesto di Fr. 469,90. Questo importo corrisponde al valore del contributo minimo per l'intero anno 2009. Il contributo minimo completo di Fr. 469,90 è dunque stato riconosciuto dall'USSI, sebbene i primi tre acconti trimestrali (richiesti prima del riconoscimento delle prestazioni assistenziali in favore del ricorrente) fossero a carico dello stesso, come pure le tasse di diffida di Fr. 60.-, per l'evidente ritardo dovuto a RI 1 medesimo nel pagare gli acconti dovuti. Nonostante l'USSI abbia preso a carico il contributo minimo dell'assicurato per tutto il 2009 malgrado il diritto alle prestazioni assistenziali sia sorto il 1° dicembre 2009, determinante, in specie, è che al momento della richiesta degli acconti trimestrali l'assicurato non beneficiava ancora delle prestazioni assistenziali. Pertanto, non potendo la Cassa ottenere il preavviso favorevole dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e quindi esonerare l'interessato tramite condono (art. 11 cpv. 2 LAVS) dal pagamento del contributo minimo, quale persona senza attività lucrativa il ricorrente doveva dare seguito alle richieste di pagamento di Fr. 117,45 l'una inviategli dalla Cassa di compensazione. Se vi avesse provveduto, le tasse di diffida e gli interessi di ritardo non sarebbero certo insorti. Inoltre, nessuna procedura esecutiva sarebbe stata promossa nei suoi confronti e quindi nemmeno vi sarebbero state delle spese di incasso che l'UEF di _____ ha trattenuto per sé, riversando infatti alla Cassa creditrice soltanto l'importo di Fr. 346,30 (doc. C), a fronte della somma di Fr. 392,65 (Fr. 195,60 e Fr. 197,05) che il ricorrente ha pagato allo sportello postale il 3 maggio 2010. Ne discende che la differenza di Fr. 46,35 per spese di incasso va ad aggiungersi alle spese esecutive di Fr. 90.- anticipate dal creditore e agli interessi di ritardo di Fr. 14,55 cagionati per il mancato pagamento nei termini previsti del contributo minimo di Fr. 469,90. In queste circostanze, la somma di Fr. 150,90 (Fr. 46,35 + Fr. 90.- + Fr. 14,55), vista anche quale differenza fra quanto versato complessivamente dal ricorrente per i contributi del 2009 (Fr. 680,80) e quanto rimborsatogli dalla Cassa di compensazione (Fr. 529,90), deve rimanere a carico dell'assicurato. La sua pretesa di restituzione deve dunque essere respinta. 2.8. Infine, a proposito degli interessi remuneratori pretesi dall'assicurato sugli importi che la Cassa gli ha rimborsato il 13 agosto 2013 per i contributi dell'anno 2007 e il 15 luglio 2014 per quelli del 2009 , va qui rilevato che dal conteggio allegato alla decisione su opposizione (doc. 1) risulta che detti interessi del 5% sono stati calcolati dalla Cassa erroneamente anche sulle tasse di diffida (Fr. 20.- nel 2007 e Fr. 60.- nel 2009), quando lo stesso conteggio recita che “ Le tasse di diffida e le altre spese (spese esecutive, ecc.) non sono sottoposte al calcolo degli interessi di mora e non producono interessi remuneratori. ” (a questo proposito, cfr. le STCA 30.2008.13 e 30.2008.14 entrambe del 22 ottobre 2008 e la STCA 30.2011.19 del 19 settembre 2011). In tale evenienza, potrebbero sussistere gli estremi per una reformatio in pejus della decisione della Cassa resistente, che ha rimborsato all'assicurato un importo maggiore, di pochi franchi, rispetto a quanto di sua spettanza e quindi a lui più favorevole. Va al riguardo

evidenziato che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 119 V 241 consid. 5). Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso e l'esiguo importo in questione, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all' autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA P 62/00 del 1° giugno 2001 consid. 4; DTF 119 V 249; STCA 36.2013.82 del 14 marzo 2014; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3 consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9). Seppure sia parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente non ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGa).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.